



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Bi. Genitori Diritti dei Minori Cremona & Mantova"

Articolo 1 - COSTITUZIONE

L'Organizzazione di Volontariato denominata "Bi. Genitori Diritti dei Minori Cremona & Mantova" è costituita con la forma dell'Associazione in conformità al dettato della L.266/91, pertanto a seguito dell'iscrizione nel Registro Generale Regionale del Volontariato acquisisce la qualifica di ONLUS (*Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale*). e non riconosciuta ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del C.C.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

L'Organizzazione ha la sede legale nel comune di Cremona all'indirizzo riportato nel documento di attribuzione del Codice Fiscale .

Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera può trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione.

L'associazione è apartitica e aconfessionale e si attiene ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività;
- gratuità delle cariche associative.

La gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (*salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione come indicato Art.10 del presente Statuto*), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dai rispettivi organi.

Articolo 2 - SEDE

L'associazione ha sede legale in Piadena (CR) Via castello 2/B c/o Studio Legale Pagliari, ed intende operare sul territorio cremonese e mantovano, con sedi operative/amministrative dedicate, secondo funzionamento ed organizzazione, stabilite con specifico Regolamento , approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale deciderà sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Articolo 4 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'Associazione intende orientare le proprie linee operative seguendo quei principi e norme emanate a livello sovranazionale, nazionale che hanno sancito il principio della bigenitorialità, i diritti fondamentali e la tutela dei minori, la protezione della famiglia e dei suoi componenti in particolare condizioni di disagio e, nello specifico:

- **Convenzione sui diritti del fanciullo**, siglata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con L. 176/1991, che determina il principio del superiore interesse del minore, nonché il diritto del minore ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo quando ciò sia contrario al suo interesse;
- **Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli**, siglata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata dall'Italia con L. 77/1996 che disciplina le procedure che concernono i minori dinnanzi all'Autorità Giudiziaria;
- **L. n.184/1983 "Diritto del minore ad una famiglia"** e **L. n.149/2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"** che privilegiano la funzione di protezione degli interessi del minore, che si traduce nell'attenzione a ricercare le soluzioni più adeguate per evitare un distacco traumatico dalla famiglia di origine e dall'ambiente nel quale il minore ha vissuto, attribuendogli il diritto di mantenere il proprio mondo, nel rispetto della sua storia, dei suoi legami familiari, dell'ambiente sociale ed affettivo che concorrono a costituirne l'identità.

L'Associazione considera altresì quali principi ispiratori la legislazione ed i provvedimenti di Regione Lombardia, improntati a valorizzare e sostenere il nucleo familiare e le sue componenti in condizioni di fragilità, riconoscendo l'importanza del ruolo genitoriale, il perseguimento di un'esistenza dignitosa ed il recupero dell'autonomia abitativa:

- **I. r. n. 23/1999 "Politiche regionali per la famiglia"** ;
 - **I.r. n. 34/2004 "Politiche regionali per i minori"**;
 - **I.r. n. 18/2014 "Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori"**;
 - **D.G.R. n. X/4821 del 15/02/2016 "Approvazione delle Linee Guida per promuovere**
-

i diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia”.

Articolo 5 - PRINCIPI ISPIRATORI

L'Organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera in ambito sociosanitario, con particolare attenzione al principio della bigenitorialità ed alla tutela dei minori. Per il perseguimento, in via esclusiva, degli scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità istituzionali indicate nei successivi articoli, l'associazione nasce dalla volontà da parte dei soci fondatori di offrire un sostegno ai minori fornendo aiuto ai loro genitori che vivono un profondo disagio familiare dovuto ad una crisi coniugale, alla loro separazione o a provvedimenti restrittivi conseguenti al distacco dei genitori dai figli. L'associazione intende sensibilizzare la Società Civile contro ogni forma di privazione, a danno dei bambini, di tutte le più elementari forme di garanzia costituzionale, quali il diritto ad avere una famiglia, due genitori, una casa, una istruzione, una vera tutela della salute e ad essere accolti benevolmente nel nostro territorio.

L'associazione sul territorio interessato intende orientare la propria attività secondo tre direttrici fondamentali:

- diffondere e promuovere la *cultura della Bigenitorialità*, quale “principio etico in base al quale un bambino ha una legittima aspirazione, ovvero un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile e paritario con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustificano l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio. Tale diritto si basa, in questa impostazione, sul fatto che essere genitori è un impegno che si prende nei confronti dei figli e non dell'altro genitore, per cui esso non può e non deve essere influenzato da un'eventuale separazione. Né su di lui si può far ricadere la responsabilità di scelte separative dei genitori”;
- realizzare azioni di **tutela dei minori**, ponendo al centro i bisogni dei minori e considerando la famiglia ed i genitori come gli interlocutori privilegiati nel perseguimento del loro benessere, fornendo sostegno morale, assistenza legale e supporto psicologico ai minori ed alle famiglie in condizioni di fragilità sociale, a seguito di separazione dei coniugi, nonché prevenire provvedimenti di allontanamento dei minori dai componenti familiari;
- prevenire nuove forme di povertà e disagio economico, promuovendo l'attuazione di misure/interventi di sostegno economico, lavorativo ed abitativo, al fine di preservare la centralità del ruolo genitoriale, garantendo un rapporto equilibrato e continuativo nella vita dei figli ed il proseguimento di un'esistenza dignitosa.

Articolo 6 - FINALITÀ

L'Associazione persegue solo finalità di solidarietà sociale, fornendo gratuitamente ai genitori ed ai minori che vivono il disagio familiare, informazioni, consigli pratici, ascolto attivo, supporto legale e psicologico. Tali azioni di sostegno saranno realizzate in sinergia ed in collaborazione con Regione Lombardia, Comuni, Enti del Sistema Regionale, Terzo

Settore, Ordini Professionali, Psicologi, Avvocati, sulla base di specifiche progettualità condivise e stipula di Protocolli D'Intesa.

Articolo 7 - OBIETTIVI

L'Associazione, partendo dal presupposto che il futuro di un bambino si costruisce sulla somma degli affetti, si prefigge di offrire un supporto legale, sociale ed assistenziale ai genitori separati, ai loro familiari, con particolare attenzione ai figli minori dei genitori separati, coordinando sul territorio lombardo e, in particolare, cremonese e mantovano, la propria azione con Regione Lombardia, Comuni, ASST dei territori, l'ATS Val Padana, ALER, Tribunali, AIAF Lombardia, Avvocati, Psicologi, Mediatori Familiari ed Organizzazioni del Terzo Settore, tramite la propria struttura, articolata sui territori, suddivisa in aree, sulla base di una distribuzione del personale dell'Associazione, altamente qualificato professionalmente (Avvocati, Psicologi, Mediatori Familiari, Assistenti Sociali), al fine di raggiungere in maniera capillare il target di interesse.

L'Associazione si propone di orientare la propria attività secondo le seguenti Linee di azione:

- a. Istituire presso i Comuni Sportelli di ascolto a sostegno della bigenitorialità ed attivare interventi di sostegno nelle condizioni di genitorialità fragile nella conseguente tutela dei diritti dei bambini, mirati ad affrontare situazioni complesse ad alta conflittualità ed a prevenire l'inserimento dei minori in Case-famiglia;
- b. Facilitare e promuovere presso le Amministrazioni Comunali la costituzione del registro della Bigenitorialità;
- c. Promuovere azioni di sostegno abitativo ai genitori in condizioni di genitorialità fragile in collaborazione con EE.LL., ALER e Housing Sociali presenti in Lombardia;
- d. Sensibilizzare i cittadini sul tema della Bigenitorialità e tutela diritti dei bambini, tramite azioni integrate Ospedale-territorio, avvalendosi dei consultori familiari e dei momenti dedicati a genitori/famiglie;
- e. Sensibilizzare le scuole primarie sul tema del diritto dei minori alla bigenitorialità e sulla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, monitorando la corretta applicazione della circolare MIUR prot. 5336 del 2 settembre 2015 "*Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 – "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"*".
- f. Promuovere azioni di informazione e consulenza rivolte a genitori separati/divorziati presso aziende private nell'ambito dell'offerta servizi del piano territoriale conciliazione, in raccordo con le ASST territoriali;
- g. favorire iniziative culturali ed editoriali quali riunioni, convegni, giornate gratuite di formazione ai genitori, congressi e attività formative per operatori del settore, nonché avanzare, proposte normative al legislatore, promuovere pubblicazioni, diffusione di notizie ai media locali e nazionale, anche attraverso la realizzazione di

siti internet (WEB) dedicati, e social network;

- h. Diffondere il principio della sussidiarietà e la cultura della solidarietà nei confronti dei genitori in condizioni di fragilità e disagio nello svolgere la propria funzione genitoriale, tramite l'attivazione di modelli di welfare locale tesi a valorizzare Reti di inclusione sociale, di partenariato tra pubblico e privato, al fine rendere i componenti della famiglia ed il nucleo familiare in grado di svolgere lo specifico compito di bilanciamento tra rischi ed opportunità, attraverso il percorso di superamento dei punti di debolezza e la valorizzazione dei punti di forza.

Articolo 8 - CARATTERISTICHE E ADESIONE

Sono membri dell'associazione le persone fisiche che sono in possesso dei seguenti requisiti: condivisione dello statuto, sensibilità alle problematiche trattate e pagamento della quota di iscrizione nonché indubbia moralità e assenza di carichi pendenti. La richiesta di adesione all'associazione (MOD.01 allegato) da parte del candidato deve essere presentata al Presidente dell'associazione che, insieme al Consiglio Direttivo, valuta l'accettazione in base ai criteri sopra esposti motivandone le decisioni. Nessun motivo legato a distinzioni di etnie, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione. Sono previste le seguenti categorie di soci:

- Soci fondatori;
- Soci ordinari;
- Soci Benemeriti;
- Soci onorari.

I soci Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

I soci Ordinari: sono coloro che, avendo interesse per gli scopi dell'Associazione, abbiano fatto domanda di partecipazione.

I soci Benemeriti: la qualifica di socio Benemerito può essere acquisita da chi si sia distinto mediante conferimento o mediante lascito di una somma cospicua. Il Consiglio Direttivo determinerà di anno in anno il minimo da versare per conseguire la qualifica di Socio Benemerito.

I soci Onorari: sono dichiarati tali, dal Consiglio Direttivo le persone che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell'Associazione o che, per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverare tra i propri soci.

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota e pertanto non hanno voto deliberativo nelle assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali. Essi sono esenti dal pagamento della quota annuale determinata dall'Assemblea.

Articolo 9 - DIRITTO DEI SOCI

Tutti i soci hanno il diritto:

- A partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto di voto ai sensi dell'art.2532 comma 2 del codice civile;

- Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.
- Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
- A frequentare i locali delle sedi dell'associazione;
- A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- A presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte e reclami;
- Ad accedere alle cariche associative. *(Solo dopo due anni di attività continuativa all'interno dell'associazione con minimo di 100 ore annuali).*
- A conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- A consultare i verbali dell'assemblea, del consiglio direttivo e di ogni altro organo dell'organizzazione e farne copia a proprie spese;
- A dare le dimissioni in qualsiasi momento;

Articolo 10 - PRESTAZIONI FORNITE DAGLI ADERENTI

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute debitamente documentate (scontrino, fattura, biglietto di viaggio) e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o in caso di urgenza dal Presidente (MOD.02 allegato).

Le spese per i rimborsi chilometrici sono calcolati in 0,28 euro al Km per tutti i tipi di autovetture. *(Art.3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.34 – Gazzetta Ufficiale n.291 del 15 dicembre 2015)*

Le attività degli aderenti sono incompatibili, con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Articolo 11 - DOVERE DEI SOCI

I soci si impegnano a collaborare allo sviluppo dell'Associazione, a sostenere e a valorizzarne l'immagine. Essi sono tenuti ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento Generale e le disposizioni del Consiglio Direttivo. Essi possono partecipare ad altre associazioni o a federazioni purché non in contrasto con le finalità dell'associazione.

Articolo 12 - CESSAZIONE DEI SOCI

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni volontarie scritte comunicate entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno solare.
- morosità su iniziativa del Consiglio Direttivo ratificata dal Presidente se la quota annuale non risulta stata versata entro il 30 marzo.
- gravi motivi morali, disciplinari, inosservanza del presente Statuto e delle decisioni degli organi direttivi.
- danni morali e materiali arrecati all'associazione o per svolgimento da parte del socio di attività in dimostrato contrasto con gli interessi e obiettivi dell'associazione.

Articolo 13 - RICORSO DEI SOCI

Il socio escluso dall'Associazione, può ricorrere per iscritto allo stesso organo entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera dopodiché, in caso venga riconfermata la decisione, può ricorrere entro altri trenta giorni all'Assemblea dei soci che delibera a maggioranza. La decisione dell'Assemblea è inappellabile. Il socio che cessa di appartenere alla associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate. La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Articolo 14 - QUOTA D'ISCRIZIONE

I soci fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 marzo di ogni anno.

Articolo 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti con votazione dell'Assemblea dei soci il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 16 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- A. L'Assemblea è sovrana. L'Assemblea è costituita da tutti i soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento della quota di iscrizione avvenuta entro i termini previsti.
- B. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

- C. Le Assemblee ordinarie e straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice Presidente e, in subordine, dal Segretario Generale e in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
- D. L'Assemblea elegge il Presidente, il vice Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti.
- E. Ogni socio, sia esso fondatore o ordinario, ha diritto ad un voto.
- F. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il trenta aprile ed ogni qualvolta, lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un terzo dei soci che ne ravvisino l'opportunità. In questo caso la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- Nomina o revoca degli organi sociali;
- Approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- Approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- Redazione- modifica- revoca dei regolamenti interni;
- Deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato escluso. La delibera dell'assemblea è inappellabile.
- I contributi aggiuntivi alla quota di partecipazione degli aderenti per l'esercizio annuale, quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- Le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da un decimo dei soci aderenti;
- Lo scioglimento dell'Associazione e della nomina e dei poteri dei liquidatori.

Le convocazioni delle assemblee, devono essere effettuate mediante avviso individuale scritto o tramite e-mail ordinaria da recapitarsi almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

- L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, della data, dell'ora dell'Assemblea.
 - Le assemblee possono avvenire anche tramite videoconferenza tra i soci.
-

- Le decisioni prese dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Articolo 17 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei soci con diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti dei soci presenti; in seconda convocazione, le assemblee straordinarie sono valide qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto presenti e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea costituiscono impegno per tutti gli aderenti.

Articolo 18 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da 3 a 9 membri eletti dall'Assemblea dei soci come indicato nei precedenti art e si riunisce almeno ogni tre mesi, resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti fino ad un massimo di cinque mandati. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Non esiste incompatibilità fra appartenenza al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori.

Il Consiglio è convocato con 5 giorni di anticipo dal Presidente, che lo presiede, o da almeno tre membri. In caso di urgenza può essere convocato con un giorno di anticipo. Tutte le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- A. Attuare le deliberazioni dell'Assemblea;

- B. Promuovere o pianificare le iniziative in relazioni agli scopi sociali, comprese quelle delle eventuali sezioni, stabilire le linee culturali dell'Associazione;
- C. Decidere sulla non ammissione di nuovi soci e richiedere le espulsioni;
- D. Cooptare nuovi membri in sostituzione di dimissionari o deceduti o dichiarati decaduti;
- E. Decidere l'entità e le modalità di pagamento delle quote d'iscrizione;
- F. Stabilire eventuali rimborsi spese;
- G. Approvare le relazioni del bilancio predisposte dal Tesoriere e sottoporle all'Assemblea dei soci;
- H. Fissare la data delle elezioni;
- I. Nominare i soci onorari;
- J. Istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipazione a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
- K. Redigere il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

E' Prevista, per particolari meriti, l'elezione da parte del Consiglio Direttivo di un Presidente Onorario.

Articolo 19 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, resta in carica per tre anni e può essere rieletto fino ad un massimo di cinque mandati. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti di qualsiasi Ente ed autorità e di terzi ed ha la firma e la rappresentanza sociale Sono suoi compiti:

1. Attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 2. Presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, con possibilità di delega al Segretario Generale in caso di sua assenza o del vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo;
 3. Il Presidente dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere;
 4. E' autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate;
 5. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e Amministrativa;
 6. Il Presidente può essere rimosso con il voto della maggioranza dell'Assemblea composta dal cinquanta per cento più uno dei membri iscritti. In caso di assenza,
-

di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di

fronte agli aderenti, ai terzi ad a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente. Il Segretario Generale. Il Segretario Generale eletto dal Consiglio Direttivo, cura e coordina la operatività dell'Associazione e può venire delegato dal Presidente a presiedere in sua assenza l'Assemblea e il Consiglio Direttivo qualora sia assente il vice Presidente.

Articolo 20 - IL TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e della cassa dell'Associazione, prepara il bilancio e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea dei soci. Il Tesoriere verifica e controfirma eventuali provvedimenti per l'utilizzo dei fondi sociali proposti dal Presidente. Esiste incompatibilità fra le cariche di Presidente, Segretario Generale e Tesoriere, inoltre gli stessi incaricati non possono trarre alcun beneficio dalla loro figura professionale rispetto alle cariche che loro occupano nell'Associazione.

Articolo 21 - IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Articolo 22 - COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è eletto dal Consiglio Direttivo ed ha durata due anni. E' costituito dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal Vicepresidente dell'Associazione e dalle personalità di carattere istituzionale pubblico e privato, giuridico, psicologico, sanitario, formativo e assistenziale che abbiano dato la propria libera e volontaria adesione all'associazione e la cui nomina effettuata dal Consiglio Direttivo sia stata ratificata dall'Assemblea. Al Collegio dei Garanti viene proposta da chiunque vi abbia interesse, la valutazione dei casi umani di grave disagio nei rapporti fra genitori e figli che richiedano assistenza legale, psicologica, formativa e educativa ed è compito del comitato fornire agli organi dell'associazione il parere sulle modalità o meno di procedere all'assistenza richiesta.

Articolo 23 - COMITATO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Comitato dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'assemblea, anche tra i soci. Ha durata di due anni. Esso deve controllare l'amministrazione dell'Associazione e la regolare tenuta dei libri sociali. I membri del Comitato dei Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Esiste incompatibilità fra appartenenza al Comitato dei Revisori ed al Consiglio Direttivo.

Articolo 24 - PATRIMONIO E RENDICONTO ECONOMICO

Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.

Articolo 25 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione quindici giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione. L'assemblea ordinaria deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte NEL RISPETTO DEL COMMA 6 DELL'ART. 10 DEL D. LGS. 4 DICEMBRE 1997, N. 460 o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento siano collegate direttamente od indirettamente con l'Associazione.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995 15

Articolo 26 - SCIOGLIMENTO E CESSAZIONE

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con


specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Articolo 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale l'associazione.

02 GIUGNO 2016

Letto confermato e sottoscritto:



Francesco



Roberto